



Decreto Dirigenziale n. 2 del 28/04/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL "PROGETTO DI TAGLIO DELLE SEZIONI BOSCHIVE LOCALITA' SAN LUCA E SAN PANTALEONE NEL COMUNE DI MINORI (SA)" - PROPOSTO DAL SIG.RE CIOFFI FLAVIO - CUP 6436 - ANNULLAMENTO DEL D.D. N. 412 DEL 22.10.2013.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con D.G.R.C. n. 1216 del 23/03/2001 e successiva Delibera di G. R. n. 5249 del 31/10/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 *"Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza"*;
- d. che con D.G.R.C. n. 324 del 19/03/2010 sono state emanate le *"Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania"* ;
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con D.P.G.R. n. 105 del 10.05.2013, successivamente modificato con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 617570 in data 13.08.2012, il Sig. Cioffi Flavio residente in Ravello (SA) alla Via Sanbuco n. 1 - ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto " Progetto di taglio delle sezioni boschive località San Luca e San Pantaleone nel Comune di Minori (SA)";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata, al gruppo costituito dalla Dott.ssa Rita Console e dal Dott. Alfredo Lassandro, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 30.05.2013, ha deciso - sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo – di esprimere parere negativo di Valutazione di Incidenza per la seguente motivazione:
La relazione di valutazione d'incidenza e la relazione inerente il progetto di taglio, come riportato ai punti 3A.1, 3A.6, 3E.9 sono risultate confusionarie, contraddittorie ed incongruenti soprattutto per quanto riguarda la localizzazione dell'intervento di taglio e conseguentemente la superficie destinata ad esso; informazioni che il gruppo istruttore non ha potuto neanche estrapolare dal parere dello STAPF di Salerno e/o dal parere dell'Autorità di Bacino Destro Sele che come da elenco allegato all'istanza, risultano alla relativa data di presentazione non ancora acquisiti.
- b. che con nota prot. reg. n. 538720 del 24.07.2013, si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 30.05.2013 così come sopra riportato;
- c. che la U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali – Autorità Ambientale della Direzione Generale 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema ha emesso il Decreto Dirigenziale n. 412 del 22.10.2013;
- d. che la U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali – Autorità Ambientale della Direzione Generale 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema con nota prot. n. 884979 del 23.12.2013 ha comunicato al proponente di annullare il Decreto Dirigenziale n. 412 del 22.10.2013 in quanto non sono venute a conoscenza dell'integrazioni presentate dal proponente in data del 22.agosto 2013 prot. n. 591010;
- e. che il Sig. Cioffi Flavio ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. regionale n. 4633 del 07.01.2014;
- f. che il progetto in parola è stato sottoposto nuovamente all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 24.02.2014, ha deciso- sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - di esprimere parere favorevole di Valutazione d'Incidenza Appropriata in considerazione del mantenimento della forma di governo a ceduo matricinato, e fatti salvi tutti i pareri ancora da acquisire soprattutto le autorizzazioni al taglio di volta in volta che lo Stapf ha prescritto nel suo parere, con le seguenti prescrizioni:
 - f.1 per fini idrogeologici e salvaguardia del taglio boschivo le sezioni nn. "1-2-3-4-5-6-7-8 e 9" devono essere utilizzate nelle stagioni silvane così come di seguito indicato: n. 1 nel 2014/2015; n. 3 nel 2016/2017; n. 5 nel 2018/2019; n. 8 nel 2019/2020; n. 2 nel 2020/2021; n. 6 nel 2022/2023; n. 4 nel 2024/2025; n. 7 nel 2026/2027 e n. 9 nel 2027/2028.
 - f.2 Il taglio dovrà essere eseguito a regola d'arte riservando al taglio 80 piante matricine per ettaro di cui 30 di vecchio turno di diametro non inferiore a quello medio; questi individui arborei saranno scelti tra quelli caratterizzati da cavità o morti o deperienti, sull'intera superficie soggetta al taglio, al fine di salvaguardare habitat fondamentali per la conservazione di talune componenti faunistiche (chiroterri, coleotteri, picidi, rapaci) nonché di molte formazioni vegetali basse (funghi, felci, briofite ecc.). In assenza di individui con tali caratteristiche, prevedere l'invecchiamento indefinito di 30 individui arborei uniformemente distribuiti sulla superficie oggetto di taglio.
 - f.3 La scelta delle matricine dovrà avvenire tra le piante da seme o, in mancanza, tra i polloni migliori e più sviluppati distribuiti il più uniformemente possibile su tutta la superficie, la scelta delle stesse dovrà tenere conto della mescolanza delle specie e della loro percentuale di rappresentanza; salvaguardando la biodiversità delle specie presenti nella scelta delle piante matricine da rilasciare a dote del bosco.
 - f.4 I soprassuoli radicati in zona a forte pendenza (>70%) dovranno essere utilizzati in conformità degli art. 24 e 27 all. C alla L.R n. 11/96;
 - f.5 Lo sgombero dei prodotti legnosi e dei residui della lavorazione dovrà compiersi il più prontamente possibile e procedere in uno al taglio e in ogni caso non oltre un mese dal termine consentito per il taglio stesso;

- f.6 E' opportuno che i cimali e le ramaglie dallo spessore da 4 a 2 cm vengano utilizzati per la realizzazione delle "fascine", mentre i restanti residui inferiori a 2 cm di diametro vengano lasciati sul letto di caduta e negli spazi vuoti per concorrere alla formazione dell' humus e per favorire l'insediamento degli invertebrati. In alternativa, i cimali, le ramaglie e i residui della lavorazione che non saranno utilizzati come fascine, devono essere trasformati, nelle apposite piazzole, previste in progetto, in cippato, manualmente o con apposite macchine.
 - f.7 Dopo il taglio resta vietato per un periodo di anni quattro il pascolo del bestiame ovino e per un periodo di sei anni quello del bestiame bovino ed equino;
 - f.8 L'utilizzazione è in ogni caso subordinata all'osservanza delle vigenti "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale";
 - f.9 Al fine di tutelare l'avifauna, le operazioni di taglio devono essere svolte esclusivamente nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile;
 - f.10 Al fine di evitare il possibile assoltamento del suolo, per l'operazione di esbosco devono essere impiegati appositi carrellini a ciò omologati. L'intervento consiste nel fare appoggiare sull'asse del predetto carrellino la testata del tronco e far sì che durante la fase di traino la richiamata testata risulti sollevata dal suolo.
 - f.11 Gli assortimenti mercantili quali legna da ardere e fascine ritraibili dalla sezione in parola, devono essere smacchiati dal loro letto di caduta sino a raggiungere le stradelle trattorabili, mediante l'impiego di animali da soma (muli). Dalle predette stradelle devono essere caricati su rimorchi trattorabili e avviati all'imposto o su viabilità principale
 - f.12 Durante le giornate piovose i lavori devono essere sospesi.
 - f.13 Le piste di esbosco da utilizzare sono quelle esistenti.
 - f.14 Le operazioni di campagna devono essere eseguite nell'arco di ore 6,40 lavorative giornaliere.
 - f.15 In caso di sversamenti accidentali di lubrificanti e/o combustibili, deve essere effettuato l'immediato disinquinamento della superficie interessata mediante la raccolta dello strato superficiali e il suo trasporto a discarica autorizzata;
 - f.16 E' fatto divieto di accendere fuochi nell'ambito della sezione per l'abbruciamento dei residui della lavorazione.
 - f.17 Le piante assegnate al taglio non devono comprendere le piante su cui sono evidenti i segni di nidificazione.
 - f.18 va previsto il letto di caduta per i soggetti da abbattere individuato in modo da ridurre al minimo i danni al sottobosco;
 - f.19 Devono essere salvaguardate le piante di *Hedera helix*, che assicurano coi loro frutti il cibo nel periodo invernale a molte specie di avifauna, e di *Loranthus europeus* che si sviluppano sulle specie di *Quercus*, *Castanea sativa* e *Olea europea*, utili per il nutrimento di molti uccelli, soprattutto tordi, che si nutrono delle sue piccole bacche giallastre;
- g. che con nota prot. n. 207924 del 25.03.2014 si è provveduto a comunicare al proponente Sig. Cioffi Flavio l'esito della Commissione del 22.02.2014 così come sopra riportato;
- h. che il Sig. Cioffi Flavio ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori, determinati con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010 pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, con versamento del 25.07.2012, agli atti della U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali – Autorità Ambientale della Direzione Generale 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO

- a. di dover annullare il Decreto Dirigenziale n. 412 del 22.10.2013;
- b. di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI

- a. D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;

- b. D.G.R. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.
- c. Regolamento Regionale n. 1/2010;
- d. D.G.R. n. 324/2010;
- e. D.G.R.C. n. 683/2010;
- f. D.G.R. n. 406/2011;
- g. D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- h. D.P.G.R. n. 238/2011;
- i. D.P.G.R.C. n. 105/2013;
- j. D.P.G.R.C. n. 439/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo costituito dalla Dott.ssa Rita Console e dal Dott. Alfredo Lassandro, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. **DI** annullare il Decreto Dirigenziale n. 412 del 22.10.2013;
2. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 24.02.2014, relativamente al progetto "Progetto di taglio delle sezioni boschive località San Luca e San Pantaleone nel Comune di Minori (SA)", proponente il Sig. Cioffi Flavio residente in Ravello (SA) alla Via Sanbuco n. 1 – in considerazione del mantenimento della forma di governo a ceduo matricinato, e fatti salvi tutti i pareri ancora da acquisire soprattutto le autorizzazioni al taglio di volta in volta che lo Stapf ha prescritto nel suo parere, con le seguenti prescrizioni:
 - 2.1 per fini idrogeologici e salvaguardia del taglio boschivo le sezioni nn. "1-2-3-4-5-6-7-8 e 9" devono essere utilizzate nelle stagioni silvane così come di seguito indicato: n. 1 nel 2014/2015; n. 3 nel 2016/2017; n. 5 nel 2018/2019; n. 8 nel 2019/2020; n. 2 nel 2020/2021; n. 6 nel 2022/2023; n. 4 nel 2024/2025; n. 7 nel 2026/2027 e n. 9 nel 2027/2028.
 - 2.2 Il taglio dovrà essere eseguito a regola d'arte riservando al taglio 80 piante matricine per ettaro di cui 30 di vecchio turno di diametro non inferiore a quello medio; questi individui arborei saranno scelti tra quelli caratterizzati da cavità o morti o deperienti, sull'intera superficie soggetta al taglio, al fine di salvaguardare habitat fondamentali per la conservazione di talune componenti faunistiche (chiroteri, coleotteri, picidi, rapaci) nonché di molte formazioni vegetali basse (funghi, felci, briofite ecc.). In assenza di individui con tali caratteristiche, prevedere l'invecchiamento indefinito di 30 individui arborei uniformemente distribuiti sulla superficie oggetto di taglio.
 - 2.3 La scelta delle matricine dovrà avvenire tra le piante da seme o, in mancanza, tra i polloni migliori e più sviluppati distribuiti il più uniformemente possibile su tutta la superficie, la scelta delle stesse dovrà tenere conto della mescolanza delle specie e della loro percentuale di rappresentanza; salvaguardando la biodiversità delle specie presenti nella scelta delle piante matricine da rilasciare a dote del bosco.
 - 2.4 I soprassuoli radicati in zona a forte pendenza (>70%) dovranno essere utilizzati in conformità degli art. 24 e 27 all. C alla L.R. n. 11/96;
 - 2.5 Lo sgombero dei prodotti legnosi e dei residui della lavorazione dovrà compiersi il più prontamente possibile e procedere in uno al taglio e in ogni caso non oltre un mese dal termine consentito per il taglio stesso;
 - 2.6 E' opportuno che i cimali e le ramaglie dallo spessore da 4 a 2 cm vengano utilizzati per la realizzazione delle "fascine", mentre i restanti residui inferiori a 2 cm di diametro vengano lasciati sul letto di caduta e negli spazi vuoti per concorrere alla formazione dell' humus e per favorire l'insediamento degli invertebrati. In alternativa, i cimali, le ramaglie e i residui della lavorazione che non saranno utilizzati come fascine, devono essere trasformati, nelle apposite piazzole, previste in progetto, in cippato, manualmente o con apposite macchine.

- 2.7 Dopo il taglio resta vietato per un periodo di anni quattro il pascolo del bestiame ovino e per un periodo di sei anni quello del bestiame bovino ed equino;
 - 2.8 L'utilizzazione è in ogni caso subordinata all'osservanza delle vigenti "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale";
 - 2.9 Al fine di tutelare l'avifauna, le operazioni di taglio devono essere svolte esclusivamente nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile;
 - 2.10 Al fine di evitare il possibile assolvimento del suolo, per l'operazione di esbosco devono essere impiegati appositi carrellini a ciò omologati. L'intervento consiste nel fare appoggiare sull'asse del predetto carrellino la testata del tronco e far sì che durante la fase di traino la richiamata testata risulti sollevata dal suolo.
 - 2.11 Gli assortimenti mercantili quali legna da ardere e fascine ritraibili dalla sezione in parola, devono essere smacchiati dal loro letto di caduta sino a raggiungere le stradelle trattorabili, mediante l'impiego di animali da soma (muli). Dalle predette stradelle devono essere caricati su rimorchi trattorabili e avviati all'imposto o su viabilità principale
 - 2.12 Durante le giornate piovose i lavori devono essere sospesi.
 - 2.13 Le piste di esbosco da utilizzare sono quelle esistenti.
 - 2.14 Le operazioni di campagna devono essere eseguite nell'arco di ore 6,40 lavorative giornaliere.
 - 2.15 In caso di sversamenti accidentali di lubrificanti e/o combustibili, deve essere effettuato l'immediato disinquinamento della superficie interessata mediante la raccolta dello strato superficiali e il suo trasporto a discarica autorizzata;
 - 2.16 E' fatto divieto di accendere fuochi nell'ambito della sezione per l'abbruciamento dei residui della lavorazione.
 - 2.17 Le piante assegnate al taglio non devono comprendere le piante su cui sono evidenti i segni di nidificazione.
 - 2.18 va previsto il letto di caduta per i soggetti da abbattere individuato in modo da ridurre al minimo i danni al sottobosco;
 - 2.19 Devono essere salvaguardate le piante di *Hedera helix*, che assicurano coi loro frutti il cibo nel periodo invernale a molte specie di avifauna, e di *Loranthus europeus* che si sviluppano sulle specie di *Quercus*, *Castanea sativa* e *Olea europea*, utili per il nutrimento di molti uccelli, soprattutto tordi, che si nutrono delle sue piccole bacche giallastre;
3. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
 4. **DI** inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali – Autorità Ambientale della Direzione Generale 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo.;
 5. **DI** trasmettere il presente atto:
 - al Sig. Cioffi Flavio residente in Ravello (SA) alla Via Sanbuco n. 1;
 - al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente con sede in Via Campinola Tramonti (SA);
 6. **DI** trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

Avv. Simona Brancaccio